

CONTROLLER ASSOCIATI
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA
approvato dall'assemblea dei soci del ...

Lo scopo del presente regolamento è disciplinare alcuni aspetti dell'organizzazione dell'associazione Controller Associati.

Il presente regolamento trova la propria ispirazione nella Legge n. 4 del 14/01/2013 nelle "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/01/2013.

Art. 1 - Quote associative

Alla fine di ciascun anno solare, la segreteria dell'associazione invierà, a mezzo e-mail, una comunicazione per il rinnovo della quota sociale per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo importo.

I soci, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, dovranno effettuare il versamento della quota con le modalità indicate nella stessa comunicazione.

Il socio che risulti moroso riceverà una comunicazione dalla segreteria, a mezzo e-mail, che gli ricorderà la sua inadempienza.

In caso di perdurare dell'inadempimento nei trenta giorni successivi all'invio della comunicazione da parte della segreteria, il socio perderà la propria qualifica di socio ai sensi dello statuto sociale.

Art. 2 - Organizzazione territoriale

Ai sensi dello statuto sociale e di quanto deliberato dagli organi sociali, la sede legale è attualmente sita ad Ancona in Via L. De Bosis, n. 5

Sono inoltre attualmente previste le seguenti sedi territoriali:

- Via Campidoglio n. 22 Ceprano (FR)
- Via Emilia n. 140 Ozzano Emilia (BO).

Art. 3 - Comitato di indirizzo e sorveglianza

Le attività di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, previsto dall'art. 4, comma 3, Legge n. 4 del 14/01/2013, sono svolte dal comitato tecnico-scientifico, funzionante ai sensi di legge e di statuto.

Art. 4 - Attestazione

Con riferimento alle previsioni di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 e all'art. 7 dello statuto dell'associazione, Controller Associati prevede la possibilità di produrre ai soci PREMIUM richiedenti, previa le necessarie verifiche, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 4 del 14/01/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Il socio PREMIUM che intende richiedere tali attestazioni deve produrre istanza indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il consiglio provvederà ad effettuare le attività di verifica propedeutiche e necessarie all'accertamento dei requisiti previsti per il rilascio dell'attestazione richiesta. Il possesso di un'attestazione potrà essere reso noto ai terzi da parte del socio in conformità a quanto previsto dal codice etico-deontologico. In caso di mancato rilascio dell'attestazione per assenza dei requisiti previsti, il socio dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti ingannevoli o fuorvianti per i terzi e dal far riferimento alla stessa fino a nuova valutazione da parte del consiglio.

La validità dell'attestazione è annuale ed è specificata nell'attestazione stessa.

L'associazione può richiedere un contributo al socio richiedente l'attestazione a titolo di rimborso spese.

Il socio PREMIUM che intende utilizzare l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Il socio ordinario non può richiedere all'associazione il rilascio delle attestazioni sopra indicate.

Art. 5 - Forme di garanzia a tutela del consumatore e sportello consumatori

Controller Associati promuove, come forma di garanzia a tutela dell'utente, l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Con riferimento anche al Codice etico-deontologico, è stato predisposto, allo scopo, un account di posta: sportello@controllerassociati.it (ben visualizzato nella homepage del sito della associazione) al quale qualsiasi cittadino può inoltrare una richiesta di informazioni o una contestazione sull'operato di un socio, dando tutti i dettagli del caso ed i precisi riferimenti del reclamante. Questa email viene automaticamente inoltrata all'organo di supervisione etica e dei valori associativi, che attiva un'istruttoria, in accordo con il citato Codice.

I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, grazie all'intervento dell'organo di supervisione etica e dei valori associativi, alla risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire al giudice competente.

Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina dell'associazione, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 6 – I soci

Ai sensi di statuto, i soci si distinguono, secondo la categoria di appartenenza, in soci PREMIUM e ORDINARI.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi godono del diritto di usufruire dei servizi dell'associazione e di accedere all'elettorato passivo e attivo negli organi sociali.

I soci non possono qualificarsi unicamente come "socio Controller Associati", ma sono tenuti a qualificarsi con la categoria di socio a cui appartengono: "socio PREMIUM", "socio ORDINARIO".

Negli elenchi e annuari associativi, per ogni socio è specificata la relativa categoria.

In attuazione di quanto previsto dallo statuto, gli organi sociali controlleranno con cadenza almeno triennale la sussistenza dei requisiti dei soci per la permanenza nella categoria "PREMIUM".

Il socio che perda anche solo uno dei requisiti passerà automaticamente alla categoria dei soci ordinari. È dovere del socio conservare la documentazione necessaria a comprovare tali requisiti.

Il socio PREMIUM che sia divenuto ordinario per i motivi sopra esposti potrà accedere nuovamente alla categoria dei soci PREMIUM dichiarando di soddisfare i requisiti di prevalenza e continuità

professionale e dimostrando di aver partecipato al programma di formazione continua acquisendo il monte minimo di crediti previsto per un anno dall'apposito regolamento.

Art. 7 - Cariche sociali

Lo statuto e i regolamenti prevedono delle cariche sociali.

Il soggetto eletto ha l'obbligo di svolgere le attività previste dalla carica con competenza, diligenza, continuità e congruità di impegno.

Laddove il soggetto eletto per motivi lavorativi, familiari o personali non possa adempiere a quanto previsto dalla propria carica nei termini sopra indicati deve rassegnare le dimissioni.

Art. 8 - Trasparenza

L'associazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, garantisce la trasparenza delle attività svolte e da svolgere nonché degli assetti associativi. Tale trasparenza sarà svolta nelle modalità ritenute opportune dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme di legge e associative (statuto, codici e regolamenti) attraverso specifiche comunicazioni verbali e scritte (es. inserzioni su sito web, circolari, avvisi, pubblicazioni, e-mail, ecc.).

In particolare, deve essere garantita ai soci e ai terzi la conoscibilità almeno delle seguenti informazioni:

- la natura professionale, privatistica e volontaria dell'associazione nonché l'assenza di scopo di lucro;
- lo statuto associativo;
- il codice etico-deontologico;
- l'elenco dei soci, aggiornato almeno annualmente;
- le sedi dell'associazione sul territorio nazionale con indicazione degli eventuali referenti per ogni sede;
- gli organi dell'associazione previsti dallo statuto, dal codice etico-deontologico e dai regolamenti interni;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4, Legge n. 4 del 14/01/2013.

Art. 9 - Elementi di immagine

Tutti gli elementi di immagine sono approvati dal Consiglio Direttivo.

I soci PREMIUM possono utilizzare la denominazione e il logo dell'associazione come simbolo da riportare sulla propria carta intestata o biglietto da visita accompagnato dalla qualifica di socio PREMIUM e da eventuali altri elementi indicati nel format approvato dal Consiglio Direttivo.

Non è previsto l'uso del marchio inserito in modo permanente in strutture espositive (vetrine, targhe, insegne, ecc.).

Per tutti i casi non contemplati nei paragrafi precedenti è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo.

I soci ordinario non possono utilizzare gli elementi di immagine dell'associazione.

Art. 10 - Patrocini

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere patrocini gratuiti per iniziative di enti ed associazioni senza fini di lucro. Per aziende e enti con fine di lucro i patrocini potranno essere onerosi; la somma richiesta verrà determinata dal consiglio in rapporto all'iniziativa e alla dimensione economica degli stessi.

Art. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore il ...